



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Valentino Lenoci	Presidente
Marcello Maria Fracanzani	Consigliere
Rosanna Angarano	Consigliere
Andrea Antonio Salemme	Consigliere Rel.
Luigi La Battaglia	Consigliere

Oggetto:

*IRPEF	ILOR
ACCERTAMENTO	
Ud.22/04/2026 CC	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 483/2018 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████ unitamente all'avvocato ██████████ ed el. dom. presso lo studio
del primo in Roma, Viale ██████████

-ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria-
Genova n. 1691/2016 depositata il 20/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dal
Consigliere Andrea Antonio Salemme.



FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] che la sentenza in epigrafe definisce "architetto", era attinto da avviso di accertamento "con il quale", a tenore della medesima, "l'Agenzia delle entrate accertava a suo carico per l'anno 2006, considerata l'omessa dichiarazione dei redditi, un reddito ai fini [dell']IRPEF [...] sulla base dei beni da lui posseduti".

Precisa il ricorso per cassazione (p. 2) che il contribuente era sottoposto a verifica fiscale condotta dalla GdF esitata in PVC e che, "nell'ambito d[i] essa,] i militari, all'uopo debitamente autorizzati, dapprima, in data 31 gennaio 2008, hanno effettuato l'accesso al privato domicilio del sig. [REDACTED] e, successivamente, hanno avviato nei suoi confronti indagini finanziarie dalle quali sarebbero emersi versamenti asseritamente non giustificati per euro 15.135,00. Parallelamente l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Genova, 'nell'ambito della propria attività istituzionale, ha effettuato un'autonoma attività istruttoria' che ha evidenziato la disponibilità in capo all'esponente di beni e servizi 'che mal si concilia con l'assenza di reddito e lascia fondatamente presumere l'esistenza di compensi non dichiarati'. Con avviso di accertamento n. [REDACTED] l'Ufficio [...], 'richiamato quanto indicato nella motivazione del citato pvc, criticamente esaminato e condiviso", ha contestato all'esponente di aver sottratto a tassazione redditi derivanti da una supposta attività professionale di architetto [...]"

2. Il giudice di prossimità accoglieva il ricorso del contribuente, in quanto l'avviso era stato notificato "ante tempus", in violazione dell'art. 12, comma 7, St. contr.

3. L'Ufficio proponeva appello, accolto, a sua volta, dalla CTR della Liguria, giusta sentenza in epigrafe, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione:



«[L'art. 12, comma 7, St. contr.] non si applica (cfr. Cass., Sez. Un., 6/10/2015 n. 24823 in tema di tributi "non armonizzati" con la normativa UE) alle verifiche che avvengono, come nella fattispecie, tramite indagini bancarie.

Si tratta di accertamento induttivo per omissione di dichiarazione [...].

L'Ufficio ha determinato il maggior reddito del contribuente sulla base dei beni posseduti (residenza principale, residenza secondaria, auto, incrementi patrimoniali) e del loro mantenimento.

Le argomentazioni addotte dal contribuente appaiono generiche e vaghe e non fondate su elementi certi e non appaiono idonee a superare la presunzione dell'Ufficio (gli accrediti portanti la dicitura "paghetta da papà" non appaiono, fra l'altro, sufficienti a sostenere il tenore di vita del contribuente ed egli risulta tra l'altro socio di una srl)».

4. Il contribuente propone ricorso per cassazione con sei motivi; l'Agenzia delle entrate resta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, St. contr.

1.1. "Al rilascio della copia del PVC da parte della Guardia di finanza, in data 19 novembre 2012, è [...] seguita soltanto 39 giorni dopo, e precisamente il 28 dicembre 2012, la notifica dell'avviso di accertamento. Ciò nonostante non ricorressero particolari ragioni d'urgenza [...]". L'affermazione al riguardo contenuta nella sentenza impugnata "non può essere condivisa essendo con tutta evidenza inconferente rispetto alla censura specificamente sollevata in primo grado e ribadita in sede di costituzione in appello. L'esponente, infatti, non ha mai contestato l'omessa attivazione da parte dell'Amministrazione finanziaria del



contraddittorio preventivo quale principio generale dell'ordinamento tributario ma, cosa ben diversa, si è lamentato del mancato rispetto del termine dilatorio espressamente previsto a favore del contribuente dalla norma richiamata in rubrica; termine che deve essere necessariamente rispettato, a prescindere dal tipo di accertamento spiccato dall'Ufficio e/o dalla natura del tributo”.

2. Il motivo è fondato, ai sensi e nei limiti della motivazione a seguire.

2.1. Ricorre in giurisprudenza il principio secondo cui, “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso ante tempus, anche nell'ipotesi di tributi armonizzati, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di resistenza, invece necessaria, per i soli tributi armonizzati, ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto a effettuare una concreta valutazione ex post sul rispetto del contraddittorio” (Cass. nn. 13851 del 2025; 701 del 2019).

Il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, St. contr., pertanto, trova applicazione nei casi di accessi, ispezioni e verifiche, a prescindere dal tributo accertato e dal tipo di accertamento esperito, in quanto, in tali casi, è espressamente previsto e sistematicamente giustificato.

Viene in rilievo la sentenza delle Sezioni unite di questa Suprema Corte di cassazione del 9 dicembre 2015, n. 24823, peraltro richiamata anche dalla CTR nella motivazione della sentenza impugnata, che tuttavia non ne coglie la portata.



A tale sentenza delle Sezioni unite si deve il principio di diritto "sub" Rv. 637604-01, cui pare riferirsi la CTR, a termini del quale, "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi 'armonizzati', mentre, per quelli 'non armonizzati', non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito".

Tale principio, tuttavia, non rileva nel caso di emissione dell'avviso "ante tempus".

Invero, a questo specifico riguardo, la citata sentenza, in motivazione (par. IV.1, pp. 20 ss.), osserva:

«le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 [...] trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (cfr.: Cass. 15010/14, 9424/14, 5374/14, 2593/14, 20770/13, 10381/11). Nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica ("Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali") e, soprattutto, quello del primo comma dell'art. 12 l. 212/2000 (coniugato con la circostanza che l'intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite 'in loco'), che, esplicitamente, si riferisce agli "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole,



artistiche o professionali"; ad operazioni, cioè, che costituiscono categorie d'intervento accertativo dell'Amministrazione tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di cui all'art. 52, comma 1, d.p.r. 633/1972, richiamato, in tema di imposte dirette dall'art. 32, comma 1, d.p.r. 600/1973 e, in materia di imposta di registro, dall'art. 53-bis d.p.r. 131/1986 [...].

[La previsione del] dato testuale - univocamente tendente alla limitazione della garanzia del contraddittorio procedimentale di cui all'art. 12, comma 7, l. 212/00 alle sole verifiche 'in loco' - è riscontrabile nella peculiarità stessa di tali verifiche, in quanto caratterizzate dall'autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, in quanto intromissione pertinenza del di elementi peculiarità stessa di tali verifiche, valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell'interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali.

Al riguardo, non può, d'altro canto, trascurarsi di riflettere, ulteriormente, sul fatto che Cass., ss.uu., 18184/13 - nel definire il principio di diritto affermato (in merito alla nullità, pur non espressamente comminata dell'atto impositivo emanato senza il rispetto del termine dilatorio di cui all'articolo 12, comma 7, l. 212/2000) - ha, non a caso, espressamente correlato la decorrenza del termine dilatorio, destinato all'espletamento del contraddittorio, al momento del rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni "al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività"».



2.1.1. Conseguentemente, per le Sezioni unite, lo "spatium deliberandi" dell'art. 12 1, comma 7, St. contr. deve essere riconosciuto in tutti i casi, ma solo in questi, di accessi, ispezioni e verifiche.

2.1.2. Secondo la precedente sentenza delle Sezioni unite citata da quella in disamina, ossia la sentenza del 29 luglio 2013, n. 18184, "l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso 'ante tempus', poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonерativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'Ufficio" (Rv. 627474-01).

2.1.3. In ultima analisi, se il contribuente è sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche fiscali, "l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, previsto ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 per l'emanazione dell'avviso di accertamento, a meno che l'Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d'urgenza, determina di per sé la nullità insanabile dell'atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato" (Cass. n.



21517 del 2023). Tant'è che – come recentemente precisato da Cass. n. 13851 del 2025 – “l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso ante tempus, anche nell'ipotesi di tributi armonizzati, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di resistenza, invece necessaria, per i soli tributi armonizzati, ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto a effettuare una concreta valutazione ex post sul rispetto del contraddittorio”.

Merita aggiungere (citandosi Cass. n. 25049 del 2025 per l'ampia ricostruzione sistematica proposta) che

- da un lato, “la disposizione in esame [ossia l'art. 12, comma 7, St. contr.] assicura al contribuente una garanzia anticipatoria e generale per ogni tipo di tributo e per ogni forma di accesso, ispezione e verifica, comprensivi, quindi, degli accessi brevi o istantanei, finalizzati all'acquisizione di documenti (Cass. n. 15624 del 2014; Cass. n. 1007 del 2017; Cass. n. 30026 del 2018)” (in motiv., par. 1.7, fg. 6);

- dall'altro lato, “il principio giurisprudenziale sopra enunciato si applica non solo agli accessi, ispezioni e verifiche effettuate presso i locali adibiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale e professionale, che, alla stregua di quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) nella recente sentenza del 6 febbraio 2025, in causa n. 36617/18 più 12, Italgomme Pneumatici s.r.l. ed altri [...], vanno intesi in senso ampio e quindi comprensiv[i] anche delle eventuali succursali, ma anche all'ipotesi, pure sussistente nel caso di specie, di accesso presso



l'abitazione privata del contribuente (v. Cass. n. 5325/2024), che già l'ordinamento sottopone a maggior tutela prevedendo, all'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) e all'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di imposte dirette, che rinvia espressamente al citato art. 52), una specifica autorizzazione del procuratore della Repubblica, ed in relazione alle quali è sempre necessaria la redazione di un processo verbale delle attività espletate, prevista espressamente dal comma 6 del citato art. 52 che impone all'organo accertatore la redazione di detto verbale per «ogni accesso» (in relazione a tale ultimo profilo cfr. Cass. n. 15624/2014; conf., Cass. n. 17818/2022; Cass. n. 12094/2019)" (ivi, par. 1.8, ff. 6 e 7).

2.2. Fermo tutto quanto precede, la peculiarità del caso di specie consiste in ciò che, asserisce la sentenza impugnata, l'accertamento discende da "verifiche" esperite "tramite indagini bancarie", giacché, soggiunge la medesima, "si tratta di accertamento induttivo per omissione di dichiarazione, il che legittima l'Amministrazione finanziaria a quantificare il reddito delle persone fisiche sulla base di una attività istruttoria".

Sembrerebbe affermare la CTR che l'accertamento riposa, autonomamente, sul presupposto della mancata presentazione della dichiarazione, fondando la quantificazione delle riprese su indagini bancarie e finanziarie. Un tanto sembrerebbe, a sua volta, trovare riscontro nella ricostruzione del processo effettuata in ricorso, laddove, a p. 5, si espone che l'Ufficio aveva proposto appello, avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto la violazione dell'art. 12, comma 7, St. contr., sostenendo che si tratterebbe "di accertamento emesso ex art. 39, comma 2, D.p.r. n. 600/1973", non già di un "accertamento che riprende analiticamente i rilievi di un processo verbale di constatazione". Lo stesso ricorso esplicita (p. 2) che le indagini bancarie e finanziarie erano state



attivate dalla GdF dopo l'accesso, nondimeno, al domicilio del contribuente.

2.3. Siffatta ricostruzione della vicenda procedimentale colloca l'accertamento, quantomeno in astratto, salve le necessarie verifiche in concreto di cui subito in appresso si dirà, nell'alveo della tipologia definita, per comodità espositiva, "mista".

2.3.1. A proposito di quest'ultima, insegna questa S.C. – a tenore di un principio meritevole, ad avviso del Collegio, di essere espressamente ribadito – che, "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'accesso, ispezione e verifica dei locali destinati all'esercizio di una attività e la successiva autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 costituiscono procedimenti distinti, sicché la questione del se l'accertamento sia fondato sulle sole risultanze bancarie o sia misto, ossia fondato anche sulla documentazione acquisita in sede di accesso, ispezione o verifica, deve essere prioritariamente accertata dal giudice di merito, dal momento che il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente trova applicazione solo nel secondo caso, ferma restando, per il tributo armonizzato, la valutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, alla luce della cd. prova di resistenza" (Cass. n. 18413 del 2021).

2.4. A mente di quanto precede, l'affermazione della CTR nella sentenza impugnata, secondo cui "[l'art. 12, comma 7, St. contr.] non si applica [...] alle verifiche che avvengono, come nella fattispecie, tramite indagini bancarie" si espone a censura, per non avere la CTR "prioritariamente" appurato se l'accertamento fondasse "anche sulla documentazione acquisita in sede di accesso, ispezione o verifica": la CTR ha mancato di effettuare un'analisi dettagliata delle cadenze e degli esiti parziali delle attività compiute dalla GdF dall'Ufficio (che dallo stesso



ricorso emerge avere proceduto "parallelamente" con "un'autonoma attività istruttoria") in sede di procedimento amministrativo.

Ancor più in dettaglio – per recuperare la medesima indicazione di Cass. n. 18413 del 2021, in motiv., par. 6, fg. 5 – "manca tuttavia un accertamento in fatto da parte del giudice d'appello al fine di chiarire se le riprese siano basate solo sulle risultanze delle indagini bancarie acquisite a partire dall'autorizzazione [...] o piuttosto si fondino anche su elementi di prova acquisti in sede di verifica [... 'in loco'], perché solo in quest'ultimo caso sarebbe decisiva la questione del rispetto o meno del termine dilatorio di cui all'art.12 comma 7 della legge n.212 del 2000": ciò tenuto conto del fatto che, come eccepito nel motivo, nell'avviso di accertamento l'Ufficio ha comunque "richiamato quanto indicato nella motivazione del citato pvc, criticamente esaminato e condiviso".

2.5. Ne consegue che il primo motivo in disamina, ai sensi di quanto procede, va accolto.

3. L'accoglimento dello stesso determina l'assorbimento di tutti gli altri, siccome impingenti su questioni logicamente e giuridicamente gradate, riguardanti il cd. merito cassatorio, essendo essi volti a denunciare:

- il secondo, "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 d.p.r. n. 600/1973" ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.;

- il terzo, "omessa pronuncia (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) o, in subordine, omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla denunciata inesistenza dell'attività professionale di architetto attribuita al sig. ████████ nell'anno 2006 (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)";

- il quarto, "omessa pronuncia (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) o, in subordine, omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall'erronea



imputazione all'attività di lavoro autonomo dei versamenti transitati sul conto dell'esponente (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)”;

- il quinto, “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, d.p.r. n. 600/1973 e dell'art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”;

- il sesto, “omessa pronuncia in merito alla denunciata illegittimità della pretesa per IRAP (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

4. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti tutti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.

P.Q.M.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Così deciso a Roma, lì 22 aprile 2006.

Il Presidente

Valentino Lenoci

